

CITTA' DI OMEGNA

PROVINCIA DEL V.C.O.



- R E G O L A M E N T O -

**PER LA DISCIPLINA DELLE
ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è lo svolgimento delle attività e delle espressioni artistiche in strada nel territorio comunale, con i vincoli e nei limiti contemplati e previsti nei successivi articoli.

Art. 2

Definizione di artisti di strada

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti ed attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite e svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico e senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti o comunque senza pretesa di alcun corrispettivo in denaro per l'esibizione, essendo del tutto libera e spontanea l'eventuale offerta da parte del pubblico.

Art. 3

Occupazioni con strutture nel corso dell'esibizione

1. E' fatto divieto di occupare lo spazio necessario all'esibizione con strutture, elementi o costruzioni fisse. All'uopo e in considerazione di ciò, l'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e/o degli strumenti, strutture e/o apparati utilizzati allo scopo, non rientra nella normativa di applicazione del canone di occupazione di suolo pubblico qualora non superi i mq. 2 (due).
2. L'occupazione nel limite sopra indicato dovrà ritenersi a titolo gratuito. Nel caso di superamento di tale limite l'occupazione dovrà essere in ogni caso autorizzata e costituita da strutture ed elementi mobili in materiale leggero, facilmente ed immediatamente spostabile ed attinenti in ogni caso alla esibizione.

Art. 4

Limitazioni allo svolgimento delle espressioni artistiche in strada

1. Le espressioni artistiche in strada vengono esercitate liberamente sul territorio Comunale nei limiti stabiliti dalle leggi e dal presente Regolamento.
2. Gli orari previsti per le esibizioni e performances, fatte salve le limitazioni vigenti in caso di emissioni sonore, sono stabiliti dalle ore 9.00 alle ore 20,00, mentre nei soli giorni di venerdì e sabato ricadenti nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre, vengono stabiliti dalle ore 09,00 alle ore 24,00
3. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari festività o ricorrenze, si riserva di consentire orari di esibizione più ampi ovvero, per ragioni ostative contingenti, di vietare o ridurre temporaneamente l'arte di strada in determinate aree o spazi e/o negli orari sopra menzionati.

4. La singola esibizione o performance non potrà superare la durata di 2 (due) ore nella stessa postazione se realizzata in adiacenza di edifici residenziali o di esercizi commerciali.
5. E' fatto divieto di occupare preventivamente lo spazio da adibire alla performance stessa ovvero l'utilizzo di spazi adibiti allo stazionamento di veicoli se non espressamente e preventivamente autorizzato; in tal caso dovrà essere corrisposto il canone per la concessione di suolo pubblico corrispondente all'intera superficie dello spazio o degli spazi di sosta utilizzato nella performance.
6. E' fatto divieto di esibizione nelle zone di rispetto cimiteriali, nei pressi dell'ingresso delle chiese, sotto i portici del Municipio durante gli orari di apertura degli uffici, all'interno delle aree mercatali nei periodi di svolgimento degli stessi nonché negli spazi ed aree pubbliche già assegnate ad altri concessionari.
7. E' fatto altresì divieto di esercitare le predette attività nei luoghi ove si stanno tenendo altri spettacoli o trattenimenti regolarmente autorizzati, fatto salvo l'ottenimento di preventivo e specifico titolo autorizzativo,
8. Nei periodi di consultazioni ovvero di comizi e propaganda elettorale è vietato l'esercizio delle espressioni artistiche in strada negli spazi e luoghi individuati ed autorizzati per tali attività.
9. Nel periodo dei festeggiamenti patronali di San Vito viene fatto divieto di esibizione in tutto il centro storico cittadino, fatto salvo l'ottenimento di preventivo e specifico titolo autorizzativo.
10. L'esercizio delle espressioni artistiche in strada potrà comunque essere vietato e/o sospeso per motivi di pubblico interesse e, anche con disposizione verbale degli organi di polizia, ogni qualvolta vi siano motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o per motivi di polizia stradale o polizia locale.

Art. 5

Prescrizioni di carattere generale e cautele per lo svolgimento delle espressioni artistiche in strada

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
 - b) della normale circolazione stradale veicolare e pedonale;
 - c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
 - d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
2. Le attività di cui al comma 1, ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival, si svolgono:
 - a) senza alcuna forma di pubblicità;
 - b) senza alcuna attività di esercizio di commercio;
 - c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti e/o pretesa di compenso, essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera e spontanea;

- d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza, di perizia e di decoro.
3. Al termine di ogni prestazione è fatto obbligo di rimuovere qualsivoglia oggetto utilizzato per lo svolgimento della medesima e di lasciare il suolo pulito e sgombro da qualsiasi rifiuto.

Art. 6

Divieto di esigere il pagamento di corrispettivo durante lo svolgimento delle espressioni artistiche in strada

1. E' fatto divieto chiedere da parte dell'artista, il pagamento di biglietto o comunque pretendere qualsivoglia corrispettivo in denaro o altro per la sua esibizione; qualsiasi elargizione di denaro o altro da parte del pubblico spettatore è da intendersi quale spontaneo atto di liberalità.
2. E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche, tranne la vendita di opere del proprio ingegno artistico ed è altresì vietata qualsivoglia forma di pubblicità se non in osservanza della vigente normativa di riferimento.

Art. 7

Divieto di arrecare disturbo o incomodo durante lo svolgimento delle espressioni artistiche in strada

1. Durante lo svolgimento di esibizioni musicali ovvero canore, ove consentite, l'artista dovrà evitare qualsivoglia forma di incomodo o disturbo alla quiete pubblica.
2. E' fatto altresì divieto, durante l'esibizione, di diffusione sonora con impianti di amplificazione, eccetto quelli di piccole dimensioni e comunque entro i limiti consentiti.
3. Fatto salvo quanto contemplato dal presente Regolamento e dalla vigente normativa di riferimento, nel caso di inosservanza del presente articolo con grave incomodo per la quiete pubblica ovvero nel caso di abuso nell'utilizzo degli strumenti musicali durante lo svolgimento di attività o mestieri di strada, si rimanda alle ipotesi di cui all'Art. 659 del Codice Penale.

Art. 8

Prescrizioni e modalità di svolgimento delle espressioni artistiche in strada esercitata dai "Madonnari"

1. Durante lo svolgimento delle tecniche di disegno da parte dei c.d. "Madonnari", dovrà essere fatto utilizzo di materiali che non danneggino i selciati ovvero la pavimentazione. La possibilità di esercitare qualsivoglia forma di disegno sui muri dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 9

Responsabilità per danni

1. L'Amministrazione Civica non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose comunque derivanti o ascrivibili a comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza ovvero imperizia ovvero inosservanza di leggi e regolamenti.

Art. 10

Ulteriori attività vietate o comunque non riconducibili alle espressioni artistiche in strada

1. In tutto il territorio comunale della città di Omegna sono vietate le seguenti attività:
 - 1) Attività di fotografo intesa come attività finalizzata alla realizzazione di video-messaggi e DVD dietro pagamento di corrispettivo. L'attività amatoriale senza fine di lucro può essere esercitata liberamente su tutto il territorio comunale;
 - 2) Le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti quali costruzioni di pregio e di arte che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, o simili);
 - 3) Ogni attività svolta sulla carreggiata destinata allo scorrimento veicolare che arrechi intralcio e pericolo alla circolazione;
 - 4) Tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, comprese quelle svolte su parti del corpo umano;
 - 5) Il mestiere di ciarlatano, nonché le attività che offendono il comune senso del pudore e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti;
 - 6) Attività di lustrascarpe, servitori o facchini di piazza, fattorini d'albergo e simili;
 - 7) Attività di lavavetri, lavacristalli o lavaggio di veicoli o mezzi di trasporto o qualsivoglia attività volta alla richiesta di elargizioni e offerte in denaro;
 - 8) Attività definita alla voce "cenciaio" e dai suoi sinonimi "cenciauolo" o "cenciaiuolo" come chi compra o vende cenci, si intende comunque riferita a chi raccoglie o distribuisce cose di tenue valore come abiti usati e altri effetti simili, dietro offerta;
 - 9) L'esecuzione di giochi (giuoco delle tre carte o delle campanelle, ecc.) o di attività che possano configurare ipotesi di reato previsti e puniti dal Codice Penale e dalle vigenti normative.

Art. 11

Attività su strada vietate o regolamentate da normative specifiche di settore - rinvio

1. Si elencano infine le attività su strada che, originariamente citate nelle normative finora analizzate o comunque presenti nel nostro territorio, sono disciplinate da normative di settore:
 - 1) Parcheggio di auto, la cui attività è disciplinata e sanzionata, se svolta abusivamente, dall'Art. 7, comma 15 bis, del C.d.S.;
 - 2) Trecciaoli, tatuaggi, piercing e altre attività su strada in violazione di norme igienico-sanitarie ed in particolare a tutte le attività svolte sul corpo umano già disciplinate dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
 - 3) Commercio su area pubblica già disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
 - 4) Cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza già disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore;
 - 5) Guide pubbliche già disciplinate dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale di settore;
 - 6) Non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di "strilloni" ovvero delle persone incaricate della vendita o distribuzione gratuita ambulante di quotidiani da parte degli editori, distributori ed edicolanti; si rinvia alla vigente normativa di riferimento ove compatibile.

Art. 12

Sanzioni

1. Nel caso di violazione agli obblighi ovvero divieti ovvero prescrizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000, si applicherà la sanzione amministrativa da €. 50,00 (cinquanta) a €. 500,00 (cinquecento) ed è sempre fatta salva l'applicazione dell'Art. 650 del Codice Penale nel caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dell'attività o in violazione delle prescrizioni eventualmente impartite.